



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

N. 12823/2024 R.G.

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Innocenza Vono	Presidente
dott.ssa Lisa Torresan	Giudice
dott. Fabio Doro	Giudice relatore ed estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al **N. 12823/2024 R.G.** promossa da:

Parte_1 (c.f. C.F._1), rappresentato e difeso dall'avv. SCANFERLA MARCO e dall'avv. SCUTTARI ANDREA,

attore,

contro

Controparte_1 (c.f. P.IVA_1 , in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. RABACCHIN BARBARA,

CP_2 (c.f. C.F._2), rappresentato e difeso dall'avv. RABACCHIN BARBARA,

Controparte_3 (c.f. C.F._3), rappresentata e difesa dall'avv. RABACCHIN BARBARA,

convenuti,

in punto: pagamento quota utili, compenso amministratori e T.F.M.; risarcimento del danno.

CONCLUSIONI

Conclusioni dell'attore:

«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per tutto quanto esposto, dedotto e motivato, contrariis reiectis:

1. In via preliminare: accertare e dichiarare la propria competenza anche per materia o

in via preliminare subordinata voglia indicare per ciascuna delle domande in quest'atto quali rimangono avanti Codesto Ill.mo Tribunale e/o quali debbano essere presentate avanti uno specificato organismo di risoluzione alternativa delle controversie competente qualora fosse considerato necessario un procedimento di mediazione o arbitrato;

2. In via principale:

2.A: Ordinare e ingiungere ai Convenuti ex art. 186 ter C.p.c. in favore dell'Attore Parte_1

[...] , **il pagamento della somma già definita dal Consiglio di Amministrazione in Euro 20'000,00 (ventimila) a titolo di distribuzione utili per l'anno 2023 o la somma minore pro quota** in considerazione che la lettera di recesso da socio è stata inviata formalmente in data 27 ottobre 2023 e che il recesso si è consolidato 90 giorni dopo a gennaio 2024. Oltre agli interessi di mora dalla data di richiesta al saldo.

2.B: Accertare e dichiarare come scorretto e contra legem il comportamento dei sigg.ri

CP_2 e Controparte_3 , **e per l'effetto dichiarare invalida, nulla e/o non efficace e/o non applicabile, la delibera societaria del giorno 29 dicembre 2023 della Società** Controparte_1 **ove esprime il diniego al pagamento del compenso come amministratore in favore di** Parte_1 **per tutte le ragioni esposte nel presente atto e per l'effetto**

condannare i Convenuti singolarmente e/o in solido con la Società Controparte_1 al pagamento in favore di Parte_1 della medesima somma che i Convenuti Amministratori si sono attribuiti, direttamente o indirettamente.

Si tratta della somma di **Euro 50'000,00** (cinquantamila) "netti", ovvero già detratte le imposte.

La somma è la medesima che i due soci hanno percepito o singolarmente dalla sola Controparte_1

CP_2 o in combinato con la società "collegata" CP_1 Controparte_3 25'000,00 Euro dalla Controparte_1 e altri 25'000,00 dalla "CP_1). Come per il punto 2.A: essa andrà eventualmente ridotta pro quota stante il recesso proposto alla data del 27 ottobre 2023 e/o come riterrà l'Ill.mo Giudice adito.

In subordine, non venisse questa domanda accolta per le ragioni di cui supra e/o non impugnabilità della delibera assembleare, considerare la presente domanda quale richiesta di risarcimento danni per le medesime ragioni ed il medesimo ammontare.

Oltre agli interessi di mora dalla data di richiesta al saldo.

O in subordine, sia accolta la domanda in via in principale o lo sia in via subordinata, la somma maggiore e minore che l'Ill.mo Tribunale intestato riterrà congrua ed opportuna.

2.C: Ordinare e ingiungere ai Convenuti ex art. 186 ter C.p.c. il pagamento del trattamento di fine mandato nella somma, con riserva di integrazione in melius, come rilevata dal rag.

Parte_2 il quale ha chiesto "...che venga liquidata a **Parte_1** la quota di sua competenza del TFM definito in bilancio per 102.000 euro complessivi, non facendo più parte del Consiglio di Amministrazione", quindi nella sua quota di 1/3 per un totale (s.e.o.). Ciò è stato verbalizzato nella assemblea del giorno 29 aprile 2024 (ut supra e al doc. 11, cit.) ovvero sono dovuti per questa voce **al sig.**

Parte_1 34'000,00 (trentaquattromila) Euro.

Oltre agli interessi di mora dalla data di richiesta al saldo.

2.D: Ordinare il risarcimento dei danni patiti da **Parte_1** così come espressi in atto di citazione ed in tutte le memorie autorizzate e con particolare riferimento a tutto il punto .4, per tutto quanto ha dovuto patire e sta patendo per il comportamento dei fratelli/(ex) soci, compreso il danno esistenziale/psichico e l'aver dovuto chiedere aiuto ad amici per poter sopravvivere.

*Viene qui espressamente richiamata la perizia del dott. **Persona_1** (doc. 24 agli atti) che ha quantificato il danno psichico per mobbing doloso a danno di **Parte_1** nella somma di **euro 194.189 (danno biologico/dinamico-relazionale euro 129.460 + sofferenza soggettiva interiore euro 64.729) più fino al 25% di personalizzazione.***

Con oltre che "A ciò bisognerebbe aggiungere la compensazione per una psicoterapia mitigativa (nr. 2 sedute mensili x 90 euro, biennale) per complessivi euro 4.320" (sic. doc. 24 e 25).

*Vorrà l'Ill.mo Tribunale intestato calcolare eventualmente anche sulla base della Sua esperienza e/ o in via equitativa i danni patiti da **Parte_1** da calcolarsi dal momento del cambio di ragione sociale della **CP_1** da Snc a Srl e fino alla data del recesso.*

*

Con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente Giudizio con le dovute considerazioni alla luce del fatto che i Convenuti hanno rifiutato di partecipare al procedimento di mediazione.

In via istruttoria si chiede all'Ill.mo Tribunale adito:

- di emettere ordine di esibizione per quanto riguarda tutte le polizze assicurative e/o qualsiasi

altro strumento finanziario o certificazione di deposito relativi al Trattamento di Fine Rapporto - "TFM".

- di accogliere la richiesta di CTU per la valutazione del danno non patrimoniale subito dal sig. Parte_1

[...] per le ragioni e motivazioni espresse in corpo d'atto.

Con piena riserva di chiamare ad interrogatorio formale e prova testimoniale sulla base delle difese di Controparte».

Conclusioni della convenuta Controparte_1

"Con vittoria di spese, anche generali, ed onorari anche di CTU e di CTP, voglia il Tribunale adito disattesa e respinta ogni avversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza anche istruttoria e anche ex art. 186 ter c.p.c., eccepita la prescrizione e decadenza e riservata ogni altra contestazione, eccezione, istanza, domanda, deduzione

*- **ai sensi dell'art. 164 c.p.c. in principalit , ordinare la cancellazione della causa dal ruolo,***

con conseguente estinzione del processo e in via subordinata dichiarare l'estinzione della causa perlomeno verso CP_3 e CP_2

- in via preliminare e pregiudiziale dichiarare la nullit  anche del nuovo atto di citazione;

- sempre in via preliminare e pregiudiziale dichiarare la propria carenza di giurisdizione e/o, comunque, l'improponibilit  delle domande proposte in presenza della clausola arbitrale pattuita con l'art. 33 dello statuto sociale e dunque per la rinuncia delle parti alla tutela giurisdizionale, insita nella previsione di clausola compromissoria per arbitrato inserita nello Statuto sociale;

- in subordine, ove il Tribunale ritenga di essere competente voglia:

--accertare e dichiarare il mancato rispetto della condizione di procedibilit  di cui all'art. 33 dello statuto;

-- nel merito respingere tutte le domande di Parte_1 infondate sia nell'an che nel quantum

--sospendere il giudizio in attesa dell'accertamento della qualit  di socio di Pt_1 e una volta che la stessa venisse confermata per non essere stato validamente esercitato il recesso, la Societ  dichiara fin da ora di aver accantonato pro quota gli utili al 31.12.2023 di cui   gi  stata deliberata la distribuzione e cio  nella misura di euro 20.000 detratta la ritenuta come per legge;

- in ulteriore subordine - accertare e quantificare le somme eventualmente dovute a Parte_1

- Si chiede in ogni caso la condanna dell'attore al risarcimento del danno per responsabilit  aggravata ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi secondo equit .

- In via istruttoria: Per mero scrupolo defensionale e senza inversione dell'onere della prova, ove si ritenga

che si debba indagare in questa sede su quali sono stati i comportamenti di **Pt_1** che hanno indotto l'assemblea a negargli un compenso per il 2023 (per questo le prove si riferiscono a quell'anno) e a revocarlo per giusta causa, si chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli:

- 1) Vero che nel 2023 ho visto **Parte_1** presso il negozio dove è la sede della Società con una frequenza mediamente di una volta ogni 20/30 giorni.

Testi: **Testimone_1** **Testimone_2** **Tes_3** **Testimone_4** **Testimone_5** [...] **Tes_6** **Testimone_7**

- 2) Vero che quando nel 2023 **Parte_1** veniva in negozio o passava per fare delle spese personali o girava per il negozio ma non si fermava mai più di 30 minuti

Testi: **Testimone_1** **Testimone_2** **Tes_3** **Testimone_4** **Testimone_5** [...] **Tes_6** **Testimone_7**

- 3) Vero che nel 2023 non ho mai visto **Parte_1** servire o relazionarsi con i clienti

Testi: **Testimone_1** **Testimone_2** **Tes_3** **Testimone_4** **Testimone_5** [...] **Tes_6** **Testimone_7**

- 4) Vero che nel 2023 **Parte_1** non mi ha mai chiesto alcun documento o contratto inerente la società

Testi: **Testimone_6** dott. **Persona_2**

- 5) Vero che **Parte_1** quale AU di Idea Service 2 nel 2023 non ha comprato condizionatori/caldaie da **Controparte_1**

Teste: **Testimone_6**

- 6) Vero che ho sentito dei clienti riferire anche nel 2023 ad **CP_3** e/o a **CP_2** che **Parte_1** [...] gli aveva sconsigliato di fare acquisti in **CP_1**

Teste **Testimone_4**

- 7) Vero che la signora **CP_4** è passata in negozio per un acquisto e avevamo convenuto di fare un sopralluogo per l'installazione di un condizionatore.

Testi **Testimone_5**

- 8) Vero che quando è stata richiamata la signora **CP_4** per fissare l'appuntamento ha riferito che era già andato **Parte_1**

Teste: **CP_4** , **Testimone_5**

- 9) Vero che **Parte_1** non ha mai fatto avere alcun ordine o incasso per la posizione della

signora CP_4

Teste: Testimone_6

10) Vero che Parte_1 mi ha sconsigliato di andare tutti i sabato a fare acquisti in [...] CP_1

Teste Testimone_8

11) Vero che Parte_1 in più occasioni con tono agitato, minaccioso ed aggressivo mi ha detto che devo ascoltare quello che mi dice lui perché anche lui è il capo di CP_1

Teste Testimone_6

12) Vero che Parte_1 mi ha chiamato e in malo modo mi ha detto che avevo sbagliato a fare un'installazione senza lasciarmi spiegare le ragioni tecniche che mi avevano indotto a quella scelta

Testimone_9

13) Vero che ho chiamato diverse volte Parte_1 per avere un intervento di riparazione su un impianto di condizionatore che aveva un problema tecnico ma lui non rispondeva mai al telefono e alla fine quando sono riuscito a parlargli mi ha detto che dovevo chiamare in CP_1 e dopo per ripararlo è venuto il sig. Testimone_9

Testi Testimone_10 Testimone_9

14) Vero che nel corso dell'assemblea dell'11.9.2023 presso lo studio del rag. Parte_2 , Parte_1 [...] ha detto rivolgendosi ai fratelli CP_2 e CP_3 : dovevo andare dai carabinieri per dirgli che prima di sera uccido qualcuno

Testi Rag. Parte_2 , dott. Persona_2

15) Vero che dopo ottobre 2023 Parte_1 anche per il tramite del suo legale avv. Marco Scanferla, mi ha chiesto delucidazioni e documenti inerenti il bilancio per pec e mail

Testi dott. Persona_2

16) Vero che dopo ottobre 2023 Parte_1 anche per il tramite del suo legale avv. Marco Scanferla, ha preso parte a tutte le assemblee chiedendo che venissero verbalizzate le sue dichiarazioni

Testi dott. Persona_2

Prova per interpello e testi sul seguente capitolo:

17) Vero che Parte_1 quale AU di Idea Service 2 ha comprato condizionatori/caldaie da terzi (diversi da CP_1 oppure ha fatto installazioni per terzi anzicchè per CP_1

Interpello: Parte_1

Testi: Testimone_11 , legale rappresentante Sonepar Italia spa di Padova, legale rappresentante di Parte_3 legale rappresentante Best Remake srl

Nel caso di contestazione sempre su questo aspetto si chiede che venga ordinato ai sensi dell'art. 210 c.p.c. ad Controparte_5 di esibire le schede contabili inerenti gli acquisti e le installazioni di condizionatori/caldaie

Ci si riporta per il resto alle memorie istruttorie ex art. 171 ter c.p.c.

Conclusioni del convenuto CP_2

“Con vittoria di spese, anche generali, ed onorari anche di CTU e di CTP, voglia il Tribunale adito disattesa e respinta ogni avversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza anche istruttoria e anche ex art. 186 ter c.p.c., eccepita la prescrizione e decadenza e riservata ogni altra contestazione, eccezione, istanza, domanda, deduzione

- **ai sensi dell'art. 164 c.p.c. in principalità, ordinare la cancellazione della causa dal ruolo,** con conseguente estinzione del processo e in via subordinata dichiarare l'estinzione della causa perlomeno verso CP_2 .

- in via preliminare e pregiudiziale dichiarare la nullità anche del nuovo atto di citazione;

- sempre in via preliminare e pregiudiziale dichiarare la propria carenza di giurisdizione e/o, comunque, l'improponibilità delle domande proposte in presenza della clausola arbitrale pattuita con l'art. 33 dello statuto sociale e dunque per la rinuncia delle parti alla tutela giurisdizionale, insita nella previsione di clausola compromissoria per arbitrato inserita nello Statuto sociale;

- in subordine, ove il Tribunale ritenga di essere competente voglia:

--accertare e dichiarare il mancato rispetto della condizione di procedibilità di cui all'art. 33 dello statuto;

--accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di CP_2

-- nel merito respingere tutte le domande di Parte_1 infondate sia nell'an che nel quantum di cui eccepisce anche la completa indeterminatezza.

- Si chiede in ogni caso la condanna dell'attore al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi secondo equità.

-Si chiede ai sensi dell'art. 89 c.p.c. che venga ordinata la cancellazione delle espressioni offensive e sconvenienti e che Parte_1 venga condannato al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, da liquidare secondo equità.

Ci si riporta per il resto alle memorie istruttorie ex art. 171 ter c.p.c.”.

Conclusioni della convenuta Controparte_3

“Con vittoria di spese, anche generali, ed onorari anche di CTU e di CTP, voglia il Tribunale adito disattesa e respinta ogni avversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza anche istruttoria e anche ex art. 186 ter c.p.c., eccepita la prescrizione e decadenza e riservata ogni altra contestazione, eccezione, istanza, domanda, deduzione

- **ai sensi dell'art. 164 c.p.c. in principalità, ordinare la cancellazione della causa dal ruolo,**
con conseguente estinzione del processo e in via subordinata dichiarare l'estinzione della causa perlomeno verso CP_3 ;
- *in via preliminare e pregiudiziale dichiarare la nullità anche del nuovo atto di citazione;*
- *sempre in via preliminare e pregiudiziale dichiarare la propria carenza di giurisdizione e/o, comunque, l'improponibilità delle domande proposte in presenza della clausola arbitrale pattuita con l'art. 33 dello statuto sociale e dunque per la rinuncia delle parti alla tutela giurisdizionale, insita nella previsione di clausola compromissoria per arbitrato inserita nello Statuto sociale;*
- *in subordine, ove il Tribunale ritenga di essere competente voglia:*
 - accertare e dichiarare il mancato rispetto della condizione di procedibilità di cui all'art. 33 dello statuto;*
 - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Controparte_3 ;*
 - *nel merito respingere tutte le domande di Parte_1 infondate sia nell'an che nel quantum di cui eccepisce anche la completa indeterminatezza.*
- *Si chiede in ogni caso la condanna dell'attore al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi secondo equità.*
- Si chiede ai sensi dell'art. 89 c.p.c. che venga ordinata la cancellazione delle espressioni offensive e sconvenienti e che Parte_1 venga condannato al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, da liquidare secondo equità.*

Ci si riporta per il resto alle memorie istruttorie ex art. 171 ter c.p.c.”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione avviato alla notifica in data 24.6.2024 Parte_1 conveniva in giudizio la società Controparte_1 (di seguito: IS), Controparte_3 e CP_2 esponendo che:

- egli era stato socio per la quota di 1/3 e amministratore di C, di cui erano soci in quote

paritarie e amministratori i fratelli CP_3 e CP_2 con i quali era scoppiato un profondo dissidio;

- in particolare, in data 27.3.2023 si era tenuta un'assemblea nella quale CP_2 aveva proposto la corresponsione agli amministratori di un compenso *“nella misura di €. 2.000 mensili, cadauno per CP_2 e CP_3 mediante risorse da prelevare dalla Controparte_1 mentre per Pt_1 visto che non opera all'interno della CP_1 ma per la Idea Service 2 il compenso dovrà essere attribuito con risorse da prelevare dalla Idea Service 2 Srl”*;
- egli si era opposto a tale soluzione perché Idea Service 2 s.r.l. – altra società corrente tra i fratelli Pt_1 di cui l'attore era amministratore unico – non aveva alcuna redditività, e aveva manifestato l'intenzione di recedere da tutte le società in essere con i fratelli mediante donazione/vendita delle sue quote ai suoi due figli CP_7 e CP_8 ;
- successivamente, i suoi fratelli avevano cambiato le credenziali del sistema informatico, impedendogli di verificare l'andamento dell'attività di C e l'operato degli altri amministratori, e ciò gli aveva impedito di avere i chiarimenti necessari sul bilancio dell'esercizio 2022, approvato dall'assemblea dei soci dell'11.9.2023 con il voto favorevole di CP_2 e Controparte_3 e con il suo voto contrario;
- il verbale dell'assemblea dell'11.9.2023, peraltro, era stato trasmesso soltanto a distanza di settimane e non riportava fedelmente quanto accaduto nel corso della riunione;
- in data 27.10.2023 egli aveva esercitato il diritto di recesso da C, e quest'ultima gli aveva inviato una semplice comunicazione di contestazione di mero stile e senza alcuna specifica contestazione della sussistenza dei presupposti per il recesso;
- in data 29.12.2023 l'assemblea dei soci aveva deliberato, con il voto favorevole di CP_2 [...] e Controparte_3 e con il suo voto contrario:
 - a) il riconoscimento di un compenso per l'attività di amministratore svolta nell'anno 2023 soltanto a CP_2 Presidente del Consiglio di Amministrazione, nella misura di € 50.000,00;
 - b) la revoca dell'intero organo amministrativo, con specificazione che la revoca di [...] Pt_1 era stata deliberata *“anche per giusta causa”*, in ragione del fatto che [...] Pt_1 *«non ha mai partecipato attivamente alla vita aziendale e ha posto in essere i seguenti comportamenti che rappresentano a suo carico giusta causa di revoca immediata:*
 - nella società Controparte_5 della quale è amministratore Unico e che ha la medesima

compagine sociale della Controparte_1 ha comprato dalla concorrenza i climatizzatori;

- ha parlato con toni diffamatori e lesivi del buon nome della nostra società a diversi clienti che per tale motivo sono stati persi e solo alcuni recuperati faticosamente nel tempo;

- ha invitato possibili clienti a non venire a comprare dalla nostra società ma indicando loro un altro negozio nostro concorrente.;

- ha invitato un cliente storico che viene quasi tutti i sabato a desistere dal comprare da noi;

- ha litigato in maniera accesa con l'impiegata amministrativa della nostra azienda, perché doveva rispondere subito a lui che è "titolare";

- la stessa cosa è successa con il responsabile installazioni;

- non ha eseguito le riparazioni su lavori di installazione che nell'ultimo anno gli abbiamo affidato;

- ha minacciato gli altri componenti del CDA di lesioni personali»;

c) la nomina di un nuovo organo amministrativo composto da CP_2 quale Presidente e Controparte_3 quale Vicepresidente e amministratore delegato;

d) la corresponsione per l'esercizio 2024 di un compenso di € 50.000,00 a CP_2 e di € 25.000,00 a Controparte_3

- di conseguenza, l'attore era stato estromesso dalla carica di amministratore senza riconoscimento di alcun compenso per l'esercizio 2023;

- ciò, tuttavia, era avvenuto sulla base di addebiti insussistenti, poiché non circostanziati, privi di riferimenti temporali e senza quantificazione di alcun danno;

- nello specifico, egli, in qualità di amministratore di Co, aveva acquistato degli elettrodomestici da società diverse da C perché i clienti avevano chiesto degli apparecchi di marche non commercializzate da quest'ultima;

- la pretestuosità degli addebiti posti a fondamento della revoca, inoltre, era confermata dal fatto che non era stata sporta alcuna denuncia-querela nei suoi confronti;

- in data 29.4.2024 si era tenuta un'assemblea di C a cui egli aveva partecipato soltanto al fine di discutere dei suoi emolumenti come amministratore, della distribuzione degli utili maturati fino al suo recesso, della sua quota di competenza del trattamento di fine mandato (T.F.M.) – iscritto in bilancio per complessivi € 102.000,00 – e della liquidazione della sua quota, posto che il recesso era *medio tempore* divenuto efficace, non essendo state né contestate né eliminate le ragioni fondanti dello stesso;

- i convenuti non avevano manifestato alcuna volontà conciliativa e, nonostante l'assemblea del

29.4.2024 avesse approvato la distribuzione di dividendi per € 60.000,00, egli non aveva ricevuto la quota di utili che gli spettava;

- del pari, nonostante all'assemblea del 29.4.2024 *CP_2* si fosse impegnato a sentire *Controparte_10* per verificare la possibilità e la documentazione necessaria per la liquidazione della sua quota di T.F.M., egli non aveva ancora ottenuto il versamento di alcun importo a tale titolo;
- egli aveva tentato di instaurare una procedura di conciliazione avanti la Camera Arbitrale di Venezia, ma i convenuti non vi avevano aderito, cosicché intendeva agire in questa sede per ottenere la sua quota di pertinenza degli utili, il suo compenso come amministratore per l'esercizio del 2023, il trattamento di fine mandato e anche il risarcimento del danno, data l'illegittimità della condotta dei convenuti;
- sotto quest'ultimo profilo, erano stati lesi sia i suoi diritti di amministratore sia i suoi diritti di socio, in quanto non gli erano state corrisposte le somme di sua pertinenza sulla base di addebiti assolutamente infondati e i fratelli avevano posto in essere tale condotta al solo scopo di privarlo delle risorse economiche necessarie per vivere.

Insisteva, dunque, per l'accoglimento delle conclusioni sopra indicate.

I convenuti si costituivano in giudizio con tre distinte comparse, eccependo che:

- l'atto di citazione era stato notificato senza allegazione della procura alle liti;
- la procura alle liti prodotta con l'iscrizione a ruolo era priva di data e apparentemente non riferibile al presente giudizio, coinvolgendo società diverse da *C* e tematiche non oggetto di causa;
- l'atto di citazione era nullo, perché non erano chiare le ragioni delle domande proposte contro *CP_2* e *Controparte_3*
- questo Tribunale era incompetente in ragione della clausola compromissoria di cui all'art. 33 dello Statuto, pienamente valida e applicabile;
- essi non avevano partecipato alla mediazione perché *Parte_1* aveva adito la Camera Arbitrale di Venezia, organismo di mediazione diverso da quello competente sempre ai sensi dell'art. 33 dello Statuto, che era la Curia Mercatorum;
- la condizione di procedibilità, comunque, non poteva dirsi assolta, posto che nella domanda di mediazione l'attore aveva chiesto soltanto la corresponsione del compenso come amministratore e non anche la quota utili e il T.F.M.;

- *Controparte_3* e *CP_2* erano privi di legittimazione passiva;
- le delibere delle assemblee dell'11.9.2023, del 29.12.2023 e del 29.4.2024 non erano state impugnate nei termini di legge;
- la validità del recesso di *Parte_1* e il diritto alla liquidazione del valore della sua quota esulavano dall'oggetto della causa, fermo restando che le ragioni poste a fondamento del recesso esulavano dai casi tassativamente previsti dalla legge e che, anche dopo il preteso recesso, l'attore aveva comunque continuato a partecipare alla vita sociale;
- le domande attoree erano comunque infondate nel merito, per la mancata dimostrazione dei presupposti per il loro accoglimento.

Con decreto del 25.7.2024 il g.i. rilevava che l'atto di citazione era stato notificato senza allegazione della procura alle liti, che era dubbio che quest'ultima fosse idonea a coprire tutte le domande proposte da *Parte_1* e che il titolo giuridico posto a fondamento della domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore contro *Controparte_3* e *CP_2* era assolutamente incerto, e così assegnava a *Parte_1* termine perentorio fino al 29.11.2024 per depositare nuova procura alle liti e avviare alla notifica ai convenuti un nuovo atto di citazione opportunamente integrato unitamente alla nuova procura alle liti.

L'attore depositava nuova procura alle liti e provvedeva alla prescritta integrazione e notificazione.

I convenuti depositavano comparse integrative, eccependo l'estinzione del giudizio per mancato rispetto del termine perentorio assegnato con decreto del 25.7.2024 e la perdurante nullità della citazione e riproponendo le difese e le eccezioni contenute nelle comparse di costituzione già depositate.

Le parti depositavano le memorie *ex art. 171-ter c.p.c.* e, ravvisata la necessità di definire le eccezioni preliminari di rito sollevate dai convenuti, veniva fissata udienza di rimessione della causa in decisione per il giorno 1.10.2025, in vista della quale le parti precisavano le conclusioni come sopra indicato.

Sull'eccezione di estinzione

I convenuti eccepiscono innanzitutto che il giudizio si sarebbe estinto totalmente o in subordine nei soli confronti di *Controparte_3* e *CP_2* perché l'integrazione alla citazione non sarebbe stata notificata da *Parte_1* entro il termine perentorio assegnato con il decreto

del 9.10.2024, ossia entro il 29.11.2024.

L'eccezione è infondata.

L'attore, infatti, con nota del 20.2.2025 ha documentato che l'integrazione alla citazione è stata ritualmente notificata via p.e.c. a ^C il giorno 29.11.2024 e in pari data spedita per la notifica a mezzo posta ai sensi della legge n. 53/1994 a **Controparte_3** e **CP_2** come prescritto dal decreto del 9.10.2024.

Il fatto che **Controparte_3** e **CP_2** abbiano ricevuto l'atto di citazione integrato rispettivamente in data 9.12.2024 e 4.12.2024, e dunque successivamente al 29.11.2024, è irrilevante, sia perché detto termine perentorio era stato assegnato per "avviare alla notifica" l'integrazione alla citazione sia in virtù di quanto previsto dall'art. 149, terzo comma, c.p.c. che – riprendendo l'orientamento della Corte costituzionale (cfr. sentenze nn. 477/2002 e 28/2004) – prevede che *"la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficio giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto"*.

Sull'eccezione di nullità dell'atto di citazione

In secondo luogo, i convenuti eccepiscono la nullità della citazione anche a seguito della notifica dell'integrazione, poiché le ragioni della pretesa di **Parte_1** nei loro confronti continuerebbero a non essere adeguatamente indicate.

L'eccezione è infondata.

La nullità della citazione per vizi dell'*editio actionis* si ha soltanto quando l'oggetto della domanda è mancante o assolutamente incerto oppure nel caso in cui difetta l'esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda.

Tale situazione non ricorre nella fattispecie in esame, poiché dalla lettura della citazione e della successiva integrazione emerge con sufficiente chiarezza che la domanda risarcitoria proposta nei confronti di **Controparte_3** e **CP_2** si fonda sul fatto che essi, quali soci e amministratori, avrebbero impedito all'attore di esercitare le proprie prerogative di socio e amministratore, precludendogli l'accesso al sistema informatico di ^C, non distribuendo gli utili deliberati, non corrispondendogli il compenso e il **CP_11** ovuto quale amministratore cessato e soprattutto concorrendo ad adottare la delibera del 29.12.2023, con la quale – come si è esposto in narrativa – **Parte_1** era stato revocato dalla carica di amministratore per condotte la cui sussistenza è contestata dall'attore, senza riconoscimento di alcun compenso per l'esercizio 2023.

Si tratta di un'azione che può essere qualificata come proposta ai sensi degli artt. 2476, settimo comma, c.c. e 2043 c.c., poiché **Parte_1** non dichiara di esercitare l'azione sociale di responsabilità quale sostituto di ^C ex art. 2476, terzo comma, c.c. e nelle conclusioni non chiede che i fratelli siano condannati a corrispondere un risarcimento del danno alla società.

Né rileva che l'attore non abbia quantificato la propria pretesa, poiché ciò non rende assolutamente incerto il *petitum* e l'ammontare del risarcimento può anche essere rimesso alla quantificazione del giudice all'esito dell'istruttoria.

Sull'eccezione di incompetenza per esistenza di clausola compromissoria

In terzo luogo, i convenuti eccepiscono l'incompetenza di questo Tribunale a decidere sulle domande proposte da **Parte_1**, in virtù della clausola compromissoria di cui all'art. 33 dello Statuto, che di seguito si riporta:

CLAUSOLA COMPROMISSORIA Art. 33 - Tutte le controversie, fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e le società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio ove la società ha la sua sede legale, con gli effetti previsti dagli articoli 38-40 D.Lgs. 5/2003. Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione come prevista nella presente clausola entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto amministrato in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio del luogo in cui la società ha la sede legale, che provvederà alla nomina degli arbitri.
--

Sul punto, deve osservarsi che tutte le domande proposte dall'attore rientrano astrattamente nell'ampia formulazione della clausola che sopra si è riportata, discutendosi di domande proposte

da un socio/amministratore nei confronti di altri soci/amministratori e della società che hanno ad oggetto diritti relativi al rapporto sociale disponibili (corresponsione di utili, del compenso amministratori e del T.F.M. e risarcimento del danno per condotte dei convenuti **CP_2** e **Controparte_3** maturate nell'ambito dei rapporti sociali).

L'astratta riconducibilità delle domande proposte all'ambito oggettivo di applicazione della clausola compromissoria, a ben vedere, non è contestata da **Parte_1**, il quale piuttosto sostiene innanzitutto che l'eccezione sarebbe inammissibile perché i convenuti non avrebbero indicato quale arbitro sarebbe competente.

Tale assunto, tuttavia, non è condivisibile, poiché nelle comparse di costituzione i convenuti hanno chiaramente indicato come competente la Curia Mercatorum sulla base delle indicazioni presenti sul sito della C.C.I.A.A. di Venezia Rovigo (cfr. pagg. 12, 13, 17 e 18 comparsa di costituzione e risposta **C**, pagg. 5, 6 e 7 comparsa di costituzione e risposta **Controparte_3** e pagg. 6 e 9 comparsa di costituzione e risposta **CP_2**).

In secondo luogo, l'attore deduce che la clausola compromissoria sarebbe invalida e/o comunque inefficace perché nella C.C.I.A.A. di Venezia Rovigo non esisterebbe alcun organo denominato "*Camera Arbitrale*" e dunque vi sarebbe un'assoluta incertezza sull'identificazione dell'arbitro.

L'assunto non è condivisibile.

I convenuti, infatti, hanno correttamente evidenziato e provato che, come si legge sul sito istituzionale della C.C.I.A.A., quest'ultima offre i servizi di mediazione e di arbitrato tramite l'associazione Curia Mercatorum.

In quest'ottica, il riferimento alla "*Camera Arbitrale*" costituisce una mera imprecisione che non determina l'invalidità della clausola compromissoria, poiché l'organo deputato ad amministrare l'arbitrato era comunque sufficientemente identificabile interpretando la clausola come riferita al servizio di conciliazione e arbitrato offerto dalla C.C.I.A.A. di Venezia Rovigo, a prescindere dalla sua esatta denominazione.

Ciò, peraltro, in virtù dell'art. 1367 c.c., il quale prevede che, nel dubbio, le clausole contrattuali si interpretino "*nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non avrebbero effetto alcuno*" (cfr. per un caso simile al presente Trib. Venezia, sez. I, 4 aprile 2024, n. 1032, proprio con riguardo alla Curia Mercatorum).

Infine, **Parte_1** sostiene che la competenza arbitrale dovrebbe essere esclusa perché egli ha esercitato il recesso da **Co**

L'assunto non è condivisibile.

Al di là del fatto che la validità del recesso è contestata dai convenuti e che anche tale questione dovrà essere decisa dagli arbitri, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che *“non ha pregio l'assunto della ricorrente, volto ad escludere l'efficacia della clausola compromissoria, per essere la medesima receduta dalla società prima della notificazione dell'atto di citazione [...]”*

In coerenza con quanto plurime volte affermato da questa Corte, invero, reputa il Collegio che la controversia afferisca ai rapporti sociali, pur quando il socio sia receduto dalla società e si tratti di accertare la legittimità di un recesso, sia pure ormai efficace, il quale continua a trovare causa nell'ambito del sodalizio d'impresa, che pur si è inteso sciogliere limitatamente al singolo rapporto (si vedano Cass. 30 aprile 2018, n. 10399; Cass. 27 settembre 2013, n. 22303; si veda pure Cass. 10 ottobre 2011, n. 20741; del pari, quanto alla competenza del tribunale per le imprese con riguardo ai rapporti sociali, Cass. 20 marzo 2017, n. 7070, non massimata; non può considerarsi, invece, il precedente di cui a Cass. 11 settembre 2017, n. 21036, in cui non è chiara la vicenda concreta, implicante una trasformazione societaria e, parrebbe, una nuova clausola compromissoria pattuita nel nuovo tipo sociale).

Lo stesso principio, coerentemente, è affermato in tema di esclusione del socio (Cass., sez. un., 6 luglio 2016, n. 13722; Cass. 2 marzo 2009, n. 5019)” (cfr. Cass. n. 15697/2019).

Più in generale, per costante giurisprudenza, *“salvo che le parti abbiano espressamente circoscritto la sua efficacia a determinate controversie, devono ritenersi deferite alla cognizione arbitrale, in virtù della clausola, tutte le controversie che trovano la loro matrice nel contratto, e quindi tutte le controversie relative all'esistenza, alla validità, all'estinzione, alla risoluzione, all'esecuzione del contratto, anche se insorte in tempo successivo all'esaurimento del rapporto contrattuale tra le parti purché relative a situazioni con questo costituite”* (cfr. Cass. n. 2177/1993, n. 565/1999, n. 28485/2005, n. 13531/2011 e n. 3795/2019).

Il principio generale è pertanto nel senso che gli effetti della clausola compromissoria perdurano anche oltre il tempo di vigenza del contratto fra le parti, purché con la sua applicazione ed il derivante procedimento arbitrale si risolva una controversia attinente all'esistenza, alla validità, all'estinzione, alla risoluzione, all'esecuzione del contratto e che riguardi situazioni costituite dal contratto.

Conformemente a tale principio, la presenza di una clausola compromissoria nello statuto di una società deve ritenersi idonea a radicare la competenza arbitrale per le cause tra la società e soggetti che siano stati suoi soci, ma tali non siano ad es. per recesso o per esclusione (cfr. Trib. Firenze, sez. impresa, 19 giugno 2019, n. 1959).

Ne consegue che l'eccezione di compromesso va accolta e va dichiarata la competenza della Curia Mercatorum a conoscere di tutte le domande proposte in questa sede dall'attore nei confronti dei convenuti.

Sull'istanza di cancellazione di frasi sconvenienti e offensive e sulla domanda di risarcimento del danno

I convenuti **Controparte_3** e **CP_2** hanno chiesto che sia disposta la cancellazione di una serie di frasi da essi ritenute sconvenienti e/o offensive contenute negli scritti difensivi dell'attore, con conseguente condanna di quest'ultimo al risarcimento del danno.

L'istanza di cancellazione merita accoglimento con riguardo:

- alla parola "*farneticando*" di cui alla pag. 12 dell'atto di citazione e alla pag. 14 dell'integrazione alla citazione, in quanto sconveniente, tenuto conto che tale vocabolo, nel significato comune, allude ad un soggetto che proferisce assurdità, spropositi o cose prive di senso logico o irragionevoli, spesso a causa di febbre, stato confusionale o per il semplice fatto di parlare a vanvera;
- alla parola "*folle*" di cui a pag. 16 della memoria di replica dell'attore, riferita ad una tesi sostenuta dal procuratore dei convenuti, in quanto sconveniente e offensiva.

Non sono ravvisabili, invece, i presupposti per ordinare la cancellazione delle parole "*false*" (pag. 8 dell'atto di citazione e pag. 9 dell'integrazione alla citazione), "*guerra*" e "*vittoria*" (pag. 15 dell'atto di citazione e pag. 16 dell'integrazione alla citazione), poiché esse – a differenza delle precedenti – non travalicano il limite della continenza e sono espressione del diritto di difesa, essendo state utilizzate da **Parte_1** per denunciare l'infondatezza delle ragioni opposte dai convenuti alla corresponsione degli emolumenti e rappresentare in senso figurato il clima di forte contrapposizione esistente tra le parti.

Infine, non può essere ordinata nemmeno la cancellazione della frase contenuta a pag. 10 della memoria n. 1 dell'attore "*dovesse **Parte_1** rinunciare a questo suo diritto di recesso, o nella denegata e non creduta ipotesi in cui il recesso non venisse considerato valido, egli tornerà nelle sue facoltà di socio.*

*Il ritornare nella piena qualità di socio gli permetterà di richiedere la amministrazione giudiziale della società **Controparte_1** a fronte del modus di gestione del fratello.*

Forse Controparte dovrebbe riflettere su questo aspetto".

Essa, infatti, è espressione del diritto di difesa e consiste in una prospettazione della possibilità per **Parte_1** di far valere un diritto riconosciutogli dalla legge, ossia di denunciare al Tribunale *ex art. 2409 c.c.* gravi irregolarità che l'attore ritenga essere state commesse dal convenuto **CP_2** nella qualità di amministratore di **Co**.
Va rigettata la domanda di risarcimento del danno *ex art. 89 c.p.c.*, il cui accoglimento è rimesso alla discrezionalità del giudice, sia perché le parole di cui si è ordinata la cancellazione non sono estranee rispetto all'oggetto della causa sia perché, ad ogni buon conto, la cancellazione appare essere adeguatamente soddisfattiva dell'interesse dei convenuti e del loro procuratore.

Sulle spese di lite

L'attore, siccome soccombente, va condannato a rifondere le spese di lite ai convenuti, con liquidazione unitaria, posto che **C**, **Controparte_3** e **CP_2** si sono difesi con lo stesso procuratore, ancorché con atti solo formalmente distinti ma con difese pienamente sovrapponibili.

I compensi si liquidano facendo applicazione di quanto previsto dal D.M. n. 55/2014 per le controversie di valore indeterminabile, complessità bassa.

Le fasi di studio e introduttiva vengono liquidate secondo i valori medi, mentre quella istruttoria e decisionale secondo valori prossimi ai minimi, in considerazione dell'assenza di istruttoria e del fatto che gli scritti conclusivi riprendono sostanzialmente argomentazioni già svolte nelle precedenti fasi del giudizio.

Viene riconosciuto al procuratore dei convenuti un aumento del 5% per la difesa di più parti aventi la medesima posizione processuale ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.M. n. 55/2014.

Non ricorrono i presupposti per la condanna *ex art. 96 c.p.c.* di **Parte_1** in considerazione del fatto che per la declaratoria di incompetenza in favore degli arbitri è stato necessario procedere ad un'interpretazione dell'art. 33 dello Statuto di **C**, e ciò è di per sé sufficiente ad escludere che l'incompetenza di questo Tribunale fosse evidente.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nella causa n. 12823/2024 R.G. promossa da **[...]**

Pt_1 (c.f. **C.F._1**) contro **Controparte_1** (c.f. **P.IVA_1**, **CP_2** (c.f. **C.F._2**) e **Controparte_3** (c.f. **C.F._3**), ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:

1) dichiara la propria incompetenza in favore degli arbitri della Curia Mercatorum;

- 2) ordina ai sensi dell'art. 89 c.p.c. la cancellazione dall'atto di citazione, dall'atto di integrazione della citazione e dalla memoria di replica di *Parte_1* delle parole “*farneticando*” e “*follè*”;
- 3) rigetta la domanda di risarcimento del danno *ex art.* 89 c.p.c. proposta dai convenuti *CP_2* [...] e *Controparte_3* nei confronti dell'attore;
- 4) condanna l'attore a rifondere ai convenuti le spese di lite, che si liquidano in € 5.800,00 per compensi, nulla per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.

Venezia, 25 marzo 2023

Il Giudice relatore ed estensore

dott. Fabio Doro

Il Presidente

dott.ssa Innocenza Vono